

(N. 2910)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 12 marzo 1953

(V. Stampato N. 520-182) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 MARZO 1953

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369, concernente
compensi per notificazioni degli atti della Amministrazione finanziaria relativi
all'accertamento e alla liquidazione delle imposte indirette sugli affari.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1. — *È sostituito dal seguente:*

« Il compenso di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 711, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali e agli agenti degli uffici finanziari provinciali, per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, è fissato in lire 10 quando la notifica è eseguita nei Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti e in lire 20 negli altri casi ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO

20 MARZO 1948, N. 369.

Compensi per le notificazioni degli atti dell'Amministrazione relativi all'accertamento e alla liquidazione delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 1.

Il compenso di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 711, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali e

agli agenti degli Uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, è fissato in lire 4 quando la notifica è eseguita nei Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti e in lire 8 negli altri casi.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno apportate per l'esercizio 1947-48 le necessarie modificazioni nello stanziamento dei fondi sul capitolo del bilancio passivo del Ministero delle finanze.